

SENT 303/13
R.G. 126/12/A
REP. 184/13
CRON. 881/13



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
TERRACINA**

R.G. 126/12/A

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato,
proposta da:

_____ , residente in _____
(LT), vi _____ , rappresentata e difesa, congiuntamente e
disgiuntamente dalla Dott.ssa Maria Rosaria Di Bernardo e dall'Avv. Franco
Conte, come da delega in calce all'atto di citazione ed elettivamente
domiciliata in Fondi (LT), via Cuneo n. 65, presso lo studio della Dott.ssa
M.R. Di Bernardo

-attrice-

CONTRO

ENI S.P.A. – Divisione Gas e Power - (C.F. 00484960588), con sede legale
in Roma, P.le E. Mattei n. 1, in persona del legale rappresentante p.t.,
_____ , giusta procura Notaio Ezio Ricci di Milano del 17.01.12, rep.
68376, elettivamente domiciliata in Latina, via _____ , presso lo
studio dell'Avv. _____ che la rappresenta e difende come da
mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.

-convenuta-

OGGETTO: risarcimento danni per inadempimento contrattuale.

CONCLUSIONE DELLE PARTI:

Per parte attrice: "...1) accogliere la domanda attorea e per l'effetto sentire accertare il riconoscimento della modalità di pagamenti in rate da € 61,23 per la complessiva somma di € 720,67 ad oggi già pagata; 2) accertare e dichiarare che il debito residuo al netto delle rate già pagate relativamente alla fattura originaria n. 20101011 di € 1.836,98 risulta essere per € 1.116,31; 3) disporre il pagamento del residuo debito per € 1.116,31 in rate da 61,23 anche in ragione delle particolari condizioni di disagio della _____; 4) dichiarare illegittimo il comportamento tenuto da parte della soc. Eni SpA divisione Gas & Power per la omessa fatturazione dell'utenza intestata alla signora _____, nonché dichiarare il diritto dell'istante alla regolare fatturazione oltre che al risarcimento di tutti i danni contrattuali e/o extracontrattuali, patrimoniali e non patrimoniali cagionati; 5) condannare essa convenuta in persona del legale rappresentante p.t. ex art. 96 c.p.c.; 6) condannare essa convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre CPA ed IVA come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari."

Per parte convenuta: "...rigettare la domanda attrice, siccome inammissibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto. Vittoria di spese."

MOTIVAZIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, _____ conveniva innanzi al giudice di pace di Terracina, Eni S.p.A. – Divisione Gas & Power - (d'ora in avanti solo Eni), per sentirsi riconoscere la possibilità di pagare in 30 rate da € 61,23, anziché in 17 da € 108,06, la fattura n. 20101011 di € 1.836,98 del 13.10.10, emessa da Eni per pregressi consumi di energia elettrica, per uso domestico, mai fatturati in precedenza per responsabilità di Eni, oltre risarcimento dei danni patiti. Si costituiva Eni contestando il fondamento delle avverse pretese perché infondate in fatto ed in diritto.

Istruita la lite con prove solo documentali, all'udienza del 23.09.13, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.

E' documentalmente provato in causa che: 1) Eni, dopo tre anni di mancata fatturazione relativa alla somministrazione di energia elettrica e gas presso l'abitazione dell'attrice, emetteva, in data 13.10.10, la fattura n. 20101011 di € 1.836,98 scadente il 03.01.11; 2) che, a fronte del ritardo nella fatturazione più volte invocata dalla _____, Eni, in data 21.09.10, emetteva in favore della stessa, assegno di € 40,00, a titolo di indennizzo, che, però, veniva restituito al mittente in quanto non ritenuto congruo; 3) che, in allegato alla fattura n. 20101011, Eni provvedeva ad informare l'utente che avrebbe potuto chiedere una eventuale rateizzazione della somma senza aggravio di interessi; che in data 18.11.10, su richiesta dell'attrice la quale chiedeva che il debito le venisse rateizzato in 30 rate, accoglieva la richiesta limitatamente a n. 17 rate da € 108,06; che, successivamente, in data 08.04.11, sempre a seguito di richiesta della interessata che insisteva per la rateizzazione in 30 rate, Eni acconsentiva a rateizzare il debito in 20 rate da € 91,85; che l'attrice, comunque, a fronte del debito di cui sopra, provvedeva a corrispondere ad Eni, da aprile 2011 a febbraio 2012, una somma mensile di € 61,23; che con lettera di diffida legale per insolvenza del 21.04.11, Eni intimava all'attrice il pagamento di n. 3 rate da € 108,06 scadute rispettivamente il 24/1, il 23/2 ed il 25/3; che in data 27.10.12 faceva seguito altra lettera di diffida per insolvenza.

Premesso quanto sopra, si osserva in diritto che Eni, oltre all'obbligo di fornire l'utente di energia elettrica e gas, è anche tenuta all'emissione delle bollette bimestrali (per le utenze domestiche); mentre, obbligo dell'utente è quello di pagare ad ogni scadenza di fattura il corrispettivo richiesto.

Nel caso di specie, Eni, pur effettuando regolare somministrazione di luce e gas, non ha emesso fattura per circa tre anni, contravvenendo, per sua responsabilità, all'obbligo di fatturazione bimestrale. Di contro, va detto che l'odierna attrice per tre anni, pur godendo di regolare somministrazione delle utenze di luce e gas, nulla ha corrisposto ad Eni.

Inoltre, va detto che in siffatta materia, l'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas è intervenuta con delibera 148/06 che ha modificato ed integrato l'art. 13, comma 5, della deliberazione n. 200/99, sostituendolo con il seguente comma: "Salvo diverso accordo tra le parti, il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due. Le rate, non cumulabili, hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione. L'informazione sulla possibilità di ottenere la rateizzazione deve essere fornita al cliente interessato sulla bolletta relativa al pagamento rateizzabile".



[Handwritten signature]

Nel caso attuale, in applicazione della regola stabilita dall'Autorità dell'Energia e del Gas, considerato che il periodo di mancata fatturazione si è protratto per tre anni, la rateizzazione andava effettuata in n. 18 rate, con periodicità corrispondente a quella di fatturazione, ossia bimestrale e non mensile, come invece è stato preteso da Eni. Da quanto sopra consegue che il pagamento di rate mensili preteso da Eni, inizialmente di € 108,05 e successivamente di € 91,85 deve ritenersi non conforme alla regola dell'Autorità, da valutarsi anche quale comportamento contrario alle regole di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.

Alla luce di quanto sopra esposto ed in considerazione della situazione economica (documentata) in cui versa l'attrice, in accoglimento della sua domanda, si dispone che il debito residuo, che a seguito dei pagamenti già effettuati, di cui vi è prova in atti, ammonta ad € 1.116,31, vada estinto mediante il pagamento di rate mensili di € 61,23 ciascuna, senza aggravio di interessi, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza e fino a completa estinzione.

La domanda di risarcimento in ordine ai danni patrimoniali subiti per effetto della condotta inadempiente della convenuta, deve essere rigettata. Infatti, per quanto attiene al tale pregiudizio, l'attrice non ha fornito alcuna prova di danno come conseguenza immediata e diretta del comportamento negligente di Eni, anzi, al contrario, deve ritenersi che l'attrice, durante il triennio di mancata fatturazione, ha beneficiato del fatto di non aver dovuto corrispondere alcunché per l'erogazione delle utenze di luce e gas.

Per quanto attiene al danno non patrimoniale, consistente nell'asserito disagio subito per l'omessa fatturazione, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento. Infatti, a prescindere dalla questione della configurabilità della lesione di "diritto della persona tutelato dalla Costituzione" (Cass. n. 5067 del 03.03.2010), il danneggiato ha comunque l'onere di allegare gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio; nel caso di specie, la pretesa risarcitoria è fondata su mere asserzioni della parte, sfornite di qualsiasi supporto probatorio.

Le spese di lite si liquidano come in dispositivo, considerato l'esito della lite e considerato che Eni, con il suo comportamento, ha costretto l'attrice a intraprendere un'azione giudiziaria per far valere le sue ragioni.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Terracina, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- Dispone che l'attrice estingui il residuo debito di € 1.116,31 in rate mensili di € 61,23 ciascuna a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza, fino a estinzione;
- Condanna Eni S.p.A.-Divisione Gas & Power – in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 700,00 di cui € 100,00 per spese ed € 600,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA da distrarsi in favore della Dott.ssa Maria Rosaria Di Bernardo e dell'Avv. Franco Conte, dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Terracina il 12 Novembre 2013

IL CANCELLIERE
(AURORA MANCINI)

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Aurora Pontillo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 13 NOV 2013

IL CANCELLIERE
(AURORA MANCINI)